

# Statuto dell'associazione Vespa Club Pietra Ligure

## **Art.1: Sede e durata**

L'associazione sportiva denominata "Vespa Club Pietra Ligure" ha sede in Via Matteotti 23, 17027 Pietra Ligure (SV) presso il bar Toso e ha durata illimitata.

La sede potrà essere variata con decisione a maggioranza assoluta del direttivo.

L'associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

## **Art.2: Natura e caratteristiche**

L'associazione è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro ed ha carattere assolutamente apolitico ed in seno ad esso è vietata qualsiasi discussione o manifestazione politica.

È caratterizzata dalla democrazia della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e si deve avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci.

## **Art.3: Scopi e affiliazione**

L'Associazione riunisce soggetti appassionati del veicolo "Piaggio Vespa" e ha come scopo la promozione dell'attività turistica, culturale e ricreativa ad essa riferita, curando gli interessi generali del motociclismo, tutelando i suoi soci e diffondendo la conoscenza tecnica motociclistica.

Il Vespa Club Pietra Ligure è affiliato al Vespa Club d'Italia.

## **Art.4: Patrimonio**

I mezzi finanziari di cui dispone l'Associazione sono costituiti dalle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché da eventuali contributi straordinari quali donazioni, offerte, sponsorizzazioni nei limiti stabiliti dalla legge e proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

## **Art.5: Associati**

Chiunque può far parte dell'associazione, purché condivida gli scopi della stessa e la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo, previa consultazione dei soci fondatori, si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione.

Gli associati si dividono in:

- soci ordinari
- soci simpatizzanti
- soci onorari

Sono considerati "ordinari" tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo per la suddetta categoria. Ogni socio ordinario, nell'ambito assembleare, ha diritto ad un voto nonché ha diritto di presentare proposte, reclami, richieste e osservazioni al Consiglio Direttivo. La tessera è l'unico e solo documento comprovante la qualità di associato.

Sono considerati soci simpatizzanti tutti coloro che partecipano sporadicamente alle attività dell'associazione e versano una quota associativa ridotta ma non hanno diritto di voto nell'ambito assembleare.

La qualifica di socio onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno tre soci ordinari, a persona fisica o giuridica che abbia svolto attività di rilievo nell'interesse dell'associazione.

Gli associati si impegnano a partecipare attivamente alla vita sociale, a osservare lo Statuto, tutti i regolamenti e tutte le deliberazioni e direttive del Consiglio Direttivo. Si impegnano inoltre a non compiere atti contrari agli scopi associativi o comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell'Associazione.

Nell'ambito delle attività del Club e nell'utilizzo quotidiano del proprio mezzo è obbligatorio il rispetto delle norme del Codice della Strada e di tutte le norme di buona condotta, in particolare l'uso del casco, la corretta revisione e manutenzione dei motoveicoli e la loro assicurazione.

Ogni associato è tenuto ad avere una condotta corretta e rispettosa nei confronti di ogni singolo associato.

L'associazione non è responsabile di eventuali danni causati a terzi o agli stessi associati da condotte dei singoli associati.

La qualifica di "socio ordinario" o "socio simpatizzante" si perde:

- a) per dimissioni
- b) per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o comunque ostacolanti il buon funzionamento dell'Associazione stessa
- c) per mancato pagamento della quota associativa annuale, a partire dall'anno successivo.

Gli associati sono obbligati a versare la quota associativa dell'anno successivo **entro e non oltre** il 30 Novembre dell'anno in corso.

## **Art.6: Organi e specifiche**

Sono organi essenziali ed obbligatori dell'associazione:

- l'assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Elege liberamente, sul principio del voto singolo di ogni associato, il Presidente nonché i componenti del Consiglio Direttivo. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, mediante comunicazione telefonica, email o lettera scritta.

L'assemblea dei soci è l'organo sovranità dell'Associazione. Elege liberamente, sul principio del voto singolo di ogni associato, il Presidente nonché i componenti del Consiglio Direttivo. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, mediante comunicazione telefonica, email o lettera scritta.

Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari, da un numero minimo di 5(cinque) ad un numero massimo di 11(undici) soci ed in sede costitutiva è composto da: Presidente, vice-Presidente, Segretario, Revisore dei conti, minimo 3 consiglieri e da soci fondatori. Inoltre faranno parte del Consiglio Direttivo i soci che hanno dato la propria disponibilità per specifici settori dimostrando capacità e dedizione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il segretario, i Consiglieri ed il Revisore conti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno, amministra il patrimonio e le rendite sociali e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto della gestione coadiuvato dal segretario.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti alle riunioni.

Il Presidente rappresenta nei confronti dei terzi l'associazione.

Il Presidente in sede costitutiva dell'associazione deve essere eletto tra i soci fondatori.

Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni; convoca e presiede l'assemblea dei soci; relaziona l'assemblea sull'andamento dell'associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali; organizza con il Consiglio Direttivo le manifestazioni e i ritrovi dei vespisti; intrattiene i rapporti con il Vespa Club Italia e con gli altri Vespa Club; valuta con il consiglio direttivo le domande di ammissione degli associati.

All'interno del Consiglio Direttivo i vari compiti sono così suddivisi:

- Il Vice-Presidente rappresenta l'associazione ed ha gli stessi poteri del Presidente in caso di impedimento o vacanza di quest'ultimo.
- Il Segretario assiste il Presidente ovvero il delegato nell'organizzazione degli eventi; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle riunioni dell'Assemblea dei soci; controlla e vigila sull'attività del Presidente; convoca l'Assemblea in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo e nel caso di proposta di revoca del Presidente.
- Il Revisore dei Conti detiene la cassa dell'associazione e i movimenti contabili dell'associazione. Inoltre vigila sull'amministrazione dell'associazione.
- I Consiglieri, in accordo con la maggioranza semplice dei soci fondatori e del Consiglio Direttivo, provvede a conferire incarico di responsabile a membri capaci ed onorevoli dell'associazione per specifici settori, quali a titolo esemplificativo: responsabili web, responsabile nuove iscrizioni, responsabile eventi sportivi, responsabile raduni etc... i quali faranno parte del Consiglio Direttivo.

La Presidenza e il suo Consiglio Direttivo hanno durata di anni 3 (tre). Il rinnovo delle cariche si avrà per votazione di almeno un terzo dei Soci aventi diritto ed è ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

I nominativi di eventuali candidati a cariche interne e nonché sostitutive del Consiglio Direttivo devono pervenire all'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni. La data delle votazioni deve essere resa nota almeno 30 (trenta) giorni prima della data stessa, tramite telefono, email o lettera scritta. Nel caso in cui nessun Socio si sia candidato entro i 15 (quindici) giorni previsti, rimarrà in carica il Direttivo uscente. Tutte le cariche sono comunque gratuite.

#### **Art. 7: Gestione amministrativa e finanziaria**

La gestione Amministrativa e Finanziaria dell'Associazione è tenuta e controllata dal Segretario e dal Revisore dei Conti. Quest'ultimo esercita periodicamente la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione. Il resoconto dell'Associazione sarà a disposizione dei Soci correttamente iscritti che ne faranno parte.

#### **Art.8: Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata con un preavviso di almeno otto giorni, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, email o lettera scritta.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere comunque indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

#### **Art.9: Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e delibererà a maggioranza semplice dei votanti
- trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà a maggioranza semplice dei votanti.

Il voto è segreto salvo decisioni prese a maggioranza dei soci presenti.

#### **Art.10: Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestualmente comunicazione agli associati tramite telefono, email o lettera scritta. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, elezione degli Organi sociali elettivi decaduti, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

straordinaria potrà essere nomata anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, elezione degli Organi sociali elettivi decaduti, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea straordinaria, validamente costituita con almeno il 20% dei soci aventi diritto al voto, delibera con almeno la metà più uno dei voti favorevoli dei presenti.

**Art.11: Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e della domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei Soci Ordinari e trasmessa al Consiglio Direttivo, è discusso in sede di Assemblea straordinaria, appositamente indetta, e deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione o ente che persegue fini di pubblica utilità indicata dall'assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti verso terzi devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune.

**Art.12: Modifiche allo Statuto**

Eventuali modifiche allo statuto devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per le modifiche è previsto il quorum costitutivo di almeno i 3/4 del totale degli aventi diritto al voto.

**Art.13: Norma di rinvio**

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme del codice civile e delle Leggi speciali dettate in materia in quanto compatibili.

**Art.14: Norme sulla privacy**

I dati personali degli associati vengono trattati in conformità e nel rispetto della Legge 196/2003 e successive modifiche.